



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITÀ' DELLA VALLAGARINA**

ALLEGATO B)

CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

di cui all'art. 72, comma 1, lettera E) della Legge Provinciale sulla scuola n.5/2006

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Per gli studenti frequentanti le scuole paritarie sottoelencate l'assegno di studio può essere richiesto solo per le spese di convitto, sono escluse quindi le spese di iscrizione e frequenza (retta scolastica) così come previsto dall'art. 76 della L.P. 7.08.2005 n. 5.

Per le restanti spese sarà necessario presentare domanda direttamente all'Istituto frequentante.

- Collegio Arcivescovile CELESTINO ENDRICI - sedi di Trento e Rovereto;
- Istituto SACRO CUORE di Trento;
- Scuola SACRA FAMIGLIA di Trento;
- Istituto SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
- Istituto SALESIANO S. CROCE di Mezzano del Primiero;
- Scuola RUDOLF STEINER di Trento;
- Scuola Primaria – Secondaria di Primo Grado La Vela di Rovereto;
- GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA – Istituto "Gardascuola" di Arco
- Polo G. Veronesi – Liceo Steam International di Rovereto
- Istituto IVO DE CARNERI - OXFORD CIVEZZANO di Civezzano

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in uno dei Comuni appartenenti alla Comunità della Vallagarina;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 31 agosto 2026;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo, inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione e formazione, essere iscritti per la seconda volta alla classe prima con un cambio di indirizzo di studi;
- D) **sostenere**, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, **una spesa superiore ad euro 50,00**; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'allegato A) del presente bando.

F) per i minori in affido presso famiglie o presso strutture di accoglienza **non si applica il requisito di cui alla lettera E).**

G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

3. SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL'ASSEGNO DI STUDIO

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI BENEFICIARI
(*1) a) Convitto e alloggio	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali; - Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978; - Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia; - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia
(*2) b) Mensa c) Trasporto d) Libri di testo	- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, e istituzioni formative con sede <u>fuori provincia</u> per la frequenza di percorsi di istruzione non attivati sul territorio provinciale
(*3) e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza	- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali - Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale

(*1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di documentate e obiettive difficoltà di trasporto;
- l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative **vicine al luogo di residenza**. I percorsi di istruzione che prevedono nel piano di studi l'insegnamento di una lingua straniera extra europea e solo per i singoli anni in cui è appresa tale lingua si considerano ammissibili, qualora tale materia non sia attiva nella Comunità della Vallagarina;
- l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, **la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa**, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dalle Comunità di Valle.

Gli oneri per la ristorazione sono ammessi solo qualora non siano ricompresi nella retta o nel costo per l'alloggio e non siano già interessati da altri interventi di agevolazione.

(*2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione **non attivati sul territorio provinciale**.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (*3) **Non è riconosciuta** la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegno di studio, sottoscritta dal richiedente per autocertificazione secondo la vigente normativa, è redatta avvalendosi del modulo predisposto dalla Comunità della Vallagarina e presentata compilata alla stessa.

La domanda può essere presentata **entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2025 - ore 16.00** dal genitore, anche adottivo o affidatario, o da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado o dallo studente maggiorenne.

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

La Comunità della Vallagarina, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta tenendo conto della condizione economica familiare e del merito scolastico, individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. **Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.**

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0-10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/2025, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso.

Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

Nel caso di valutazione finale espressa con giudizio si fa riferimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico, alla "tabella per il raccordo con la valutazione disciplinata dalla normativa statale" di cui all'art 19 del Decreto del Presidente della Provincia 7.10.2010, n. 22-54/Leg .:.

GIUDIZIO	VOTI NUMERICI	PUNTEGGIO
NON SUFFICIENTE/SUFFICIENTE	6	22
DISCRETO	6,5	32
BUONO	7,5	39
DISTINTO	9	50
OTTIMO E OTTIMO CON LODE	10	50

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

L'assegno di studio verrà corrisposto solo nel caso in cui lo studente porti a termine l'anno scolastico o formativo cui si riferisce la domanda con la promozione, salvo il caso di problemi di salute debitamente comprovati.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

La Comunità approva la graduatoria e concede l'assegno di studio nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di 4.000,00 euro e saranno liquidati solo **a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.**

La Comunità della Vallagarina, si riserva la facoltà di ridurre l'importo degli assegni di studio in base alle disponibilità finanziarie.

7. RETTIFICA DI DATI CONTENUTI NELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.

VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

La Comunità della Vallagarina, tramite il Servizio Diritto allo Studio, effettuerà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, un controllo a fine anno sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

In presenza di dichiarazioni non veritiere, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della somma percepita e perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per l'intera durata del corso di studi, oltre alle sanzioni penali previste dal citato D.P.R. 445/2000 e s. m. ed i.